

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CREDITO SU PEGNO

Art. 1) CREDITO PIGNORATIZIO

Kruso Kapital S.p.A. (la "Società" o "ProntoPegno") concede prestiti contro pegno di oggetti in oro (o prevalentemente in oro), diamanti, orologi e opere d'arte aventi valore intrinseco commerciale e duraturo.

Le operazioni di credito su pegno vengono compiute, negli orari stabiliti dalla Società o su appuntamento, da personale della Società e sono disciplinate:

- dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- dalla Legge 10 maggio 1938 n. 745 e dal Regio Decreto 25 maggio 1939 n. 1279, per quanto non abrogati dal citato Decreto Legislativo n. 385/1993;
- dal Codice Civile;
- dalle norme contenute nel set contrattuale.

Art. 2) OGGETTI OFFERTI IN PEGNO

Possono eseguirsi prestiti su pegno di oggetti in oro (o prevalentemente in oro), diamanti, orologi e opere d'arte aventi valore intrinseco commerciale e duraturo, a eccezione di oggetti che la Società, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno rifiutare, senza essere tenuta a giustificare i motivi.

Art. 3) OGGETTI ESCLUSI DALLE OPERAZIONI DI PEGNO

La Società concede esclusivamente prestiti su pegno di oggetti in oro (o prevalentemente in oro), diamanti, orologi e opere d'arte aventi valore intrinseco commerciale e duraturo e, pertanto, non possono essere costituiti in pegno oggetti con altre caratteristiche o oggetti per i quali vi siano motivi di dubbio circa la loro provenienza.

Art. 4) CUSTODIA DELLE COSE COSTITUITE IN PEGNO - ASSICURAZIONE

Gli oggetti offerti in pegno devono essere consegnati nelle migliori condizioni. Gli oggetti acquisiti in pegno vengono custoditi dalla Società, o da depositario di sua fiducia appositamente incaricato, in casseforti in luoghi idonei. Le cose costituite in pegno sono assicurate a cura della Società contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima a esse attribuito all'atto della concessione dei prestiti, aumentato di un quarto. In caso di loro distruzione o danneggiamento per causa di incendio o di caduta del fulmine, o quando la Società è comunque responsabile del danno derivato alle cose ricevute in pegno, la misura del risarcimento non può mai superare il valore di stima, attribuito alle cose stesse al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, detratto però l'importo del credito vantato dalla Società per capitale, interessi e diritti accessori.

Art. 5) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

La Società non risponde dei danni provocati alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti; non risponde neanche della perdita totale o parziale delle cose stesse, se questa deriva da caso fortuito o da forza maggiore. Così pure non risponde della diminuzione di peso dovuta a cause naturali, né di danni arrecati dalle tarme, né della rottura di vetri o di altre parti fragili facenti parte o contenute nelle cose costituite in pegno. In particolare, per gli oggetti a funzionamento meccanico e/o elettronico, nessuna responsabilità grava sulla Società se al momento della restituzione gli oggetti stessi non funzionano per le cause di cui sopra.

Art. 6) GIUDIZIO DI STIMA

L'operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno. Il giudizio di stima è fatto da un perito designato dalla Società, il quale deve garantire, in caso della vendita all'asta delle cose costituite in pegno, l'integrale recupero dell'importo dei prestiti, dei relativi interessi ed eventuali diritti accessori.

La stima deve essere effettuata in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno, con esclusione di qualsiasi apprezzamento di ordine affettivo, artistico e di lavorazione.

Art. 7) IMPORTO DEL PRESTITO

L'importo del prestito è determinato, a giudizio della Società, tenuto conto anche del presunto valore di realizzo in caso di vendita all'asta e, trattandosi di pegno di preziosi, non potrà comunque eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dai periti, in caso di oggetti preziosi, e i due terzi del valore di stima in caso di opere d'arte.

Art. 8) DURATA DEL PRESTITO

I prestiti su pegno hanno una durata di tre mesi, sei mesi o un anno. Possono essere ammessi rinnovi di tre mesi, sei mesi o un anno per un periodo complessivo non superiore a 3 anni.

Gli interessi e i diritti accessori sono percepiti all'atto del riscatto del pegno, della domanda di rinnovo del prestito, della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione al perito.

Il rinnovo può essere concesso a discrezione della Società, a seguito di conferma del valore di stima e previo pagamento degli interessi e dei diritti accessori.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno, fornendo alla Società un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.

La polizza di pegno, esibita per il riscatto o il rinnovo, non deve presentare tracce di alterazione o di correzioni, altrimenti sarà ritirata immediatamente per accertamenti. In tal caso viene rilasciata all'esibitore una ricevuta nella quale saranno riportati gli estremi della polizza ritirata.

Art. 9) OGGETTI RUBATI O SMARRITI

Il proprietario di cose rubate o smarrite costituite in pegno e chiunque, a qualunque titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenerne la restituzione - sempre che la stessa sia consentita nei termini di legge - deve prima rimborsare alla Società le somme date in prestito, versando inoltre gli interessi e gli accessori.

Art. 10) OPERAZIONI DI PEGNO

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante il rilascio al prestatario di una polizza firmata:

- dal funzionario della Società;
- dal perito estimatore.

Le operazioni di prestito su pegno hanno luogo negli uffici a ciò destinati, nei giorni e con l'orario stabiliti dalla Società, resi noti con cartelli esposti al pubblico o su appuntamento.

Chiunque intenda ottenere un prestito su pegno deve presentare le cose da pignorare al perito, il quale deve compilare un'apposita polizza di pegno su cui indicare, tra l'altro:

- la denominazione della Società;
- il numero progressivo;
- il cognome e nome del richiedente il prestito;
- la descrizione delle cose date in pegno;
- il valore di stima delle cose stesse;
- l'importo, la data di concessione e la scadenza del prestito;
- l'orario di servizio;
- le norme relative allo smarrimento, alla distruzione e alla sottrazione delle polizze;
- il testo dell'art. 31 della legge 10 maggio 1938 n. 745;
- la firma del funzionario della Società;
- il contrassegno identificativo del perito che ha eseguito la stima e la sua firma.

La polizza è un titolo al portatore, anche se contiene l'indicazione di un nome.

Su ogni involucro contenente le cose pignorate, deve essere apposto il numero della polizza relativa. Ogni involucro deve essere sempre chiuso con l'apposito sigillo. I relativi involucri sono costituiti da bustine di plastica trasparente, per poter dar modo all'incaricato - in caso di necessità - di controllare gli oggetti stessi, prima di dissigillare la busta.

La restituzione dei pegni riscattati viene eseguita all'estinzione del prestito, facendo riscontrare all'interessato la loro esattezza, in quanto non sono ammessi reclami dopo la restituzione degli oggetti stessi.

Sulla relativa polizza che viene ritirata devono essere apposti:

- il timbro "pagato";
- la data di estinzione del prestito;
- la firma del funzionario della Società;
- le generalità dell'esibitore della polizza di pegno con l'indicazione del documento di identificazione.

Art. 11) MANCATO RIMBORSO/RINNOVO

Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del prestito, possono essere vendute all'asta pubblica; il ricavato dalla vendita viene utilizzato per il rimborso delle competenze spettanti alla Società. Eventuali somme residue sono tenute a disposizione del portatore della polizza per cinque anni dalla data del pagamento dei beni aggiudicati in asta ovvero della sua aggiudicazione al perito, senza riconoscimento di interessi.

Art. 12) DUPLICATI DELLE POLIZZE

Per l'emissione di duplicati, nei casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno, va seguita la procedura disposta dagli artt. 6 e segg. della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206), relativa all'ammortamento dei titoli al portatore, e le norme del presente regolamento.

In detti casi, pertanto, andrà fornita, alla Società, copia denuncia presentata all'autorità giudiziaria della polizza smarrita. Non vengono accettate denunce che non siano provviste dei dati sufficienti all'identificazione della polizza smarrita, distrutta o sottratta, e all'identificazione del denunciante. Rintracciato il pegno, l'apposizione del fermo richiede il versamento degli interessi maturati alla data (a titolo di cauzione) oltre alle commissioni di ammortamento e i diritti di ricerca (secondo quanto indicato nel documento di sintesi in vigore). Il pegno, "fermato" in dipendenza della procedura di cui sopra, non può essere restituito o rinnovato fino a quando la procedura stessa non sia stata completamente definita.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 30.07.1951 n. 948, il "fermo", dichiarato in conformità delle presenti norme, si considera definitivo alla ricezione da parte della Società del decreto di ammortamento emesso dal Tribunale. Viceversa, se entro 25 giorni dalla denuncia, l'interessato non fa pervenire alla Società copia del ricorso al Presidente del Tribunale, il fermo si considera annullato. La Società però dà corso ad eventuali richieste di ritiro del pegno, soltanto dopo aver ricevuto assicurazione dalla Cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.

Qualora la polizza smarrita, distrutta o sottratta, sia d'importo non superiore a Euro 516,46 (valore del finanziato), la Società, ai sensi del secondo comma dell'art.18 della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206), può autorizzare l'emissione del relativo duplicato, dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fermo, senza che nel frattempo siano intervenute opposizioni.

Art. 13) FERMO E SEQUESTRI

Il fermo e il sequestro di cose rubate o smarrite o comunque interessanti procedimenti giudiziari, costituite in pegno presso la Società possono essere disposti solo con ordine scritto dall'Autorità giudiziaria, alle cui disposizioni la Società deve attenersi.

Gli oggetti, sui quali la predetta autorità abbia disposto il fermo, rimarranno presso la Società, per essere consegnati ai titolari, conformemente ai provvedimenti definitivi emanati dall'Autorità medesima, previo, comunque, il pagamento di quanto dovuto alla Società per capitale, interessi e accessori.